

Indagati ed imputati residenti all'estero ed informazioni minime da fornire relative all'accusa ed ai diritti di difesa

di Andrea Perelli

Title: Suspects and defendants residing abroad and minimum information to be provided relating to the accusation and the rights of defence

Keywords: Accusation; Rights to defence; Minimum information.

1. – La sentenza in commento verte sulla questione pregiudiziale sollevata — ai sensi dell'art. 267 TFUE — dal Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania (*Amtsgericht Kehl*) sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, riguardante il diritto all'informazione nei procedimenti penali, e degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE.

Ai sensi del Considerando n. 14 la direttiva in questione si inserisce nella “*tabella di marcia*” relativa al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, dettando norme che si inseriscono nella “*misura B*”, ossia riguarda il diritto ad informazioni che concernono i diritti e l'accusa. Stabilisce — in particolare — “norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri”.

Primum movens della normativa *de qua* è rappresentato dagli artt. 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e si fonda sugli artt. 5 e 6 della CEDU, come interpretati dalla relativa Corte. Invero, il termine “*accusa*” viene utilizzato nella medesima accezione di cui all'art. 6, § 1, CEDU.

I considerando nn. 27 e 41 della direttiva sanciscono che la stessa si iscrive nel quadro di rispetto dei diritti fondamentali, promuovendo il diritto alla libertà, ad un equo processo ed i diritti della difesa, per cui le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento.

L'art. 6 dispone che gli Stati membri debbono assicurare ad indagati ed imputati informazioni tempestive e dettagliate sul reato loro ascritto in ipotesi d'accusa, in modo da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti di difesa. Parimenti gli indagati o imputati che siano tratti in arresto o detenuti debbono essere informati dei motivi che hanno condotto alla privazione della libertà personale ed il reato di cui sono accusati.

Siffatte informazioni debbono essere fornite, al più tardi, nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposta all'esame di un'autorità giudiziaria e debbono comprendere “la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato” (art. 6, § 3).

2. – Il ricorrente è cittadino polacco, stabilmente residente in Polonia, e svolge attività di autotrasportatore, accusato di aver commesso — in data 11 luglio 2017, in territorio tedesco — il reato di cui all'art. 44 c.p. tedesco, per essersi illecitamente allontanato dal luogo di un incidente; per tale reato veniva condannato dal Tribunale di Garmisch-Partenkirchen, con decreto penale, alla pena dell'ammenda e dell'interdizione alla guida per tre mesi, termine da calcolarsi dal giorno del passaggio in giudicato della decisione, come disposto dalla normativa processuale nazionale.

Nelle fasi iniziali della procedura che aveva portato all'emissione del decreto penale di condanna, il ricorrente, sprovvisto di domicilio sul territorio tedesco, aveva eletto domicilio — su ordine del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 132 c.p.p. tedesco — presso un dipendente del ridetto Tribunale, su indicazione della polizia giudiziaria. Tale atto di elezione di domicilio era stato redatto in lingua tedesca (di cui una copia era stata consegnata all'interessato), gli era stato tradotto per telefono da un parente e conteneva il nome e l'indirizzo professionale del domiciliatario nonché l'indicazione che i termini legali avrebbero iniziato a decorrere dal giorno della notifica al domiciliatario dell'emananda decisione penale. Per contro, esso non conteneva alcuna indicazione sulle conseguenze giuridiche e fattuali del mandato, in particolare sugli eventuali obblighi dell'interessato di informarsi presso il suo domiciliatario. Quest'ultimo aveva provveduto ad inviare al reo copia del decreto penale all'indirizzo noto in Polonia, senza che fosse possibile stabilirne l'effettiva ricezione da parte dell'interessato.

In assenza di impugnazioni, il decreto penale passava in giudicato il 14 settembre 2017; da quell data — ai sensi della normativa penale nazionale — decorreva il termine di sospensione della patente di guida, nel caso di specie quantificato in tre mesi; il reo veniva fermato — alla guida di un autocarro — il 14 dicembre 2017 nel Comune di Kehl in Germania ed il Pubblico Ministero adiva il Tribunale chiedendo la condanna dell'interessato per guida imprudente senza patente, dal momento che il titolo abilitativo gli era stato sospeso con la ridetta decisione.

4416

3. – Il Giudice del rinvio non dubita della compatibilità con il diritto eurounitario della disciplina afferente l'elezione di domicilio (con i relativi obblighi di diligenza in capo all'imputato) né della mancata traduzione per iscritto di tale atto, essendovi prova dell'avvenuta traduzione orale dello stesso.

Dubita — invece — che il decreto penale non tempestivamente impugnato nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notifica al domicilio eletto possa ritenersi *res iudicata*. In particolare, richiama la direttiva 2012/13, come interpretata dalla Corte nelle sue sentenze del 15 ottobre 2015, *Covaci* (C-216/14, EU:C:2015:686), e del 22 marzo 2017, *Tranca e a.* (C-124/16, C-188/16 e C-213/16, EU:C:2017:228), nonché con gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE.

Da tale giurisprudenza risulta che dall'elezione di domicilio, con mandato a ricevere la notifica, non deve derivare all'imputato uno svantaggio derivante dal fatto che il suo domicilio si trovi all'estero. Nel caso di specie — ad avviso del Giudice *a quo* — tali svantaggi sussisterebbero in quanto è possibile che il residente all'estero venga a conoscenza della notifica del decreto con molto ritardo rispetto a chi è residente in Germania o non ne venga a conoscenza del tutto.

Invero, per quanto attiene le notifiche a mezzo posta all'interno della nazione, il diritto tedesco detta una rigida disciplina ed investe il Giudice di un controllo *ex officio* della regolarità delle stesse, disponendo che in caso di dubbio le stesse siano ritenute invalide. Invece, nell'ipotesi di imputato domiciliato in Germania — come nel caso di specie presso un dipendente del Tribunale — ma residente all'estero si riscontrano i ridetti inconvenienti. Da un lato, il domiciliatario non è obbligato a notificare il domiciliato dell'avvenuto deposito del provvedimento né tantomeno ad inviargli copia del provvedimento per posta. Dall'altro lato, quand'anche avvenisse l'inoltro per posta,

la sua consegna potrebbe richiedere molto tempo e non vi sono strumenti atti a garantire che la lettera non vada smarrita.

Tali inconvenienti non sarebbero mitigati — ad avviso del Giudice *a quo* — dalla procedura di remissione in termini dettata dall'art. 44 c.p.p. tedesco, poiché tale procedura richiede la dimostrazione da parte dell'interessato di non essere venuto a conoscenza del provvedimento senza colpa, non potendosi meramente dolere dell'avvenuta notifica presso il domiciliatario, dal momento che gli incombe un obbligo di informarsi tempestivamente dell'eventuale avvenuto deposito del decreto; infine, osserva quanto segue:

- la procedura di remissione nel termine non ha effetto sospensivo rispetto alla decisione impugnanda;
- l'interessato deve — dapprima — presentare domanda di remissione nel termine (che ha l'effetto di rimuovere lo *status* di *res iudicata* alla decisione) e, solo ove tale domanda sia accolta, presentare opposizione nel termine di giorni sette dalla comunicazione della remissione del termine.

A fronte di tali osservazioni, ritiene il Giudice *a quo*:

- in via principale, che il decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'interessato sia divenuto irrevocabile nei suoi confronti alla scadenza di un termine di due settimane da calcolarsi dall'effettiva conoscenza del provvedimento, ossia dal giorno del fermo per guida imprudente;
- in via subordinata, che, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento determinata unicamente dalla residenza dell'interessato all'estero, non gli si possano imporre, per quanto riguarda la conoscenza degli atti processuali a lui destinati, obblighi di diligenza, la cui violazione motivi l'azione penale dinanzi ad esso, più gravosi di quelli che gli sarebbero imposti se il decreto penale di condanna gli fosse stato notificato in Germania mediante il consueto mandato.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice *a quo* ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se il diritto dell'Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell'ambito di un procedimento penale, solo perché l'imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l'imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell'imputato (effetto del giudicato), anche quando l'imputato non sia stato effettivamente a conoscenza di detto decreto e l'effettiva presa di conoscenza del decreto da parte dell'imputato non è garantita quanto lo sarebbe in caso di notifica del decreto penale di condanna a un imputato residente nel medesimo Stato membro.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell'ambito di un procedimento penale, solo perché l'imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l'imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell'imputato (effetto del giudicato) e, nel perseguire tale reato, all'imputato siano imposti obblighi più gravosi, sul piano soggettivo, in termini di diligenza richiesta per acquisire effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, rispetto a quelli che gli sarebbero imposti se fosse residente nel medesimo Stato membro, di modo che sia possibile procedere penalmente nei confronti dell'imputato per negligenza di quest'ultimo”.

4. – Ad avviso della Corte “il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE nonché l’articolo 6 della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale qualora non rispetti, a partire dalla data in cui passa in giudicato, un decreto che l’ha condannata a un’interdizione alla guida, anche se, da un lato, il termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto inizia a decorrere dalla notifica di detto decreto non alla persona interessata, bensì al suo domiciliatario, e, dall’altro, tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto quando ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva”.

Il decreto penale di condanna — ai sensi dell’art. 407 c.p.p. tedesco — è emesso all’esito di un procedimento semplificato, a richiesta del Pubblico Ministero e passa in giudicato se l’imputato, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, non lo oppone. Nell’ipotesi in cui l’indagato non abbia residenza sul territorio nazionale gli può essere imposto, ai sensi dell’art. 132, § 1, c.p.p. di nominare un domiciliatario. In tal caso, dal combinato disposto delle richiamate norme, deriva che il termine per presentare opposizione contro il decreto penale di condanna decorre dal momento della notifica al domiciliatario.

La norma sostanziale violata — art. 44 c.p. tedesco — dispone invece che la sanzione amministrativa della sospensione della patente decorre dal giorno in cui la decisione giudiziale (nel caso di specie, il decreto penale di condanna) diviene definitiva. La decorrenza della sospensione della patente di guida è elemento costitutivo del nuovo reato contestato all’interessato.

5. – Quanto al reato contestato all’interessato nel giudizio *a quo* — guida imprudente senza patente, per aver guidato in un momento in cui il titolo abilitativo risultava sospeso in forza del decreto penale non opposto — si osserva che pare essere integrato l’elemento materiale dello stesso, avendo l’interessato guidato sul territorio della Repubblica Federale di Germania in un momento in cui la sua patente di guida risultava sospesa in forza di decreto penale di condanna divenuto definitivo. Maggiori dubbi sorgono allorché si analizzi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; risulta — invero — che il ridetto provvedimento di sospensione è stato notificato presso il domiciliatario sul territorio tedesco, il quale — a sua volta — ha inoltrato il medesimo all’ultimo indirizzo noto in Polonia tramite posta ordinaria. Dagli atti di causa non v’è prova che tale comunicazione sia stata ricevuta dall’interessato.

Ad avviso della Corte, occorre in primo luogo verificare se l’art. 6 della Direttiva 2012/13 osti “*a che il termine di due settimane per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna come quello di cui trattasi nel procedimento principale inizi a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario della persona che ne è destinataria*”.

La Corte ha già stabilito che, essendo il decreto penale di condanna emesso all’esito di un procedimento semplificato e costituendo la notifica del provvedimento il primo momento in cui l’interessato viene a conoscenza dell’accusa rivoltagli (tanto che egli ha il diritto — non già — di impugnare la decisione ma di proporre opposizione contro la stessa, beneficiando così del contraddittorio ordinario dinanzi al medesimo giudice), la notifica del decreto deve rispettare i crismi di cui all’art. 6 della citata direttiva (cfr. *sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C-216/14, punti 60 e 61*); tale disposizione non disciplina le modalità di comunicazione all’imputato dell’informazione sull’accusa e quindi non osta ad una normativa nazionale che preveda — in caso di imputato residente all’estero — che questi abbia l’obbligo di nominare un proprio domiciliatario sul territorio nazionale (cfr. *sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C-216/14, punti 62 e 68*). Tuttavia, la costante giurisprudenza della Corte è orientata nel ritenere che le modalità di notifica previste dai singoli Stati membri non possano vanificare

l'obiettivo perseguito dalla direttiva *de qua*, ossia quello di consentire ad indagati ed imputati di predisporre la propria difesa e nel garantire l'equità del procedimento.

Tale obiettivo si raggiunge — ad avviso della Corte (cfr. *sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci, C-216/14, punto 65, e del 22 marzo 2017, Tranca e a., C-124/16, C-188/16 e C-213/16, punto 40*) — facendo sì che gli imputati con residenza all'estero (gli unici ai quali la legge nazionale impone la nomina di un domiciliatario) dispongano per intero del termine di giorni quindici per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna; il *dies a quo* di tale termine deve dunque essere individuato nel momento di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

6. – Il diritto processuale penale tedesco (artt. 44 e 45 c.p.p.) disciplina un procedimento di remissione nel termine, che potrebbe applicarsi proprio al caso dell'imputato residente all'estero, che abbia nominato un domiciliatario sul territorio nazionale e che sia rimasto all'oscuro della notifica presso tale soggetto del decreto penale di condanna.

L'art. 45 c.p.p. — in realtà — impone all'interessato di avviare la procedura di remissione nel termine entro una settimana dalla effettiva conoscenza del provvedimento; orbene, tale termine si pone in contrasto con l'art. 6 della citata direttiva che — come visto — dispone che il termine minimo per ricorrere sia fissato in quindici giorni.

Parimenti in contrasto con la normativa eurounitaria è la disposizione — sempre consacrata nell'art. 45 c.p.p. — secondo la quale il ricorrente deve dimostrare di essersi tempestivamente informato presso il proprio domiciliatario circa la possibile esistenza di un decreto penale a proprio carico. È infatti obbligo degli Stati Membri informare gli imputati o gli indagati dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico e tale obbligo non può essere posto a carico degli stessi per il solo fatto che essi risiedano all'estero. In altri termini, non esiste a carico degli indagati o degli imputati residenti all'estero che siano stati obbligati a nominare un domiciliatario sul territorio nazionale un obbligo di tenersi informati circa i possibili sviluppi del procedimento penale che li riguarda.

4419

7. – Relativamente al caso che ha originato il rinvio, osserva la Corte che la normativa nazionale dispone che la sospensione della patente (requisito materiale del reato in contestazione) decorra dal momento del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna. Orbene, dalle considerazioni sopra esposte discende che risulta non ostare alla normativa eurounitaria una normativa nazionale che applichi tale sospensione solamente a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'effettiva conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento penale a proprio carico.

Ne consegue che l'art. 6 dir. cit. osta ad una normativa nazionale che configuri quale elemento materiale di un reato l'effetto di una pronuncia penale (nella specie un decreto penale di condanna) passata in giudicato, quanto tale decisione non sia stata comunicata all'interessato con le modalità sopra descritte e previste dal medesimo art. 6.

Tale decisione si applica anche quando l'interessato — che ha avuto tardiva conoscenza del provvedimento — non abbia ancora intrapreso un'azione di remissione nel termine per proporre opposizione.

La Corte ritiene che la direttiva *de qua* abbia effetto diretto e spetti quindi ai singoli giudici nazionali — nell'ambito delle proprie competenze — adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena efficacia di tale art. 6. Pertanto, il giudice *a quo* dovrà — in primo luogo — tentare di dare un'interpretazione conforme al diritto nazionale e — qualora ciò non sia possibile — disapplicarlo in favore del diritto eurounitario.

La decisione in commento si segnala — in particolare — perché sancisce che le singole normative nazionali possono imporre agli indagati e agli imputati privi di

domicilio sul territorio nazionale l'indicazione di un domiciliatario presso cui ricevere le notifiche relative al procedimento penale che li riguarda; tuttavia, non è compatibile con il diritto eurounitario un normativa nazionale che imponga a tali soggetti un qualsivoglia dovere di collaborazione o di diligenza nei confronti delle ridette notifiche, rispetto alle quali essi debbono essere posti nelle medesime condizioni in cui si trovano gli indagati ed imputati provvisti di domicilio sul territorio nazionale. In ogni caso, la normativa riguardante le informazioni che lo Stato deve fornire a tali soggetti e le tempistiche entro le quali deve adempiere, debbono rispettare i requisiti minimi dell'art. 6 della direttiva in questione. Se ne ricava — pertanto — che è compito esclusivo dei singoli stati membri — in quanto portatori della pretesta punitiva — fornire agli indagati ed agli imputati, in condizioni di parità indifferentemente dal luogo di residenza, le suddette informazioni.

Andrea Perelli
Tribunale di Alessandria
Sezione unica penale
ag.perelli@hotmail.it